1962

APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Nel mondo attuale la violenza ha assunto aspetti così massicci e disastrosi, che nessun uomo civile può rimanervi indifferente. Di fronte a questo problema, in molti paesi, giovani di varie fedi religiose e politiche, si sono rifiutati e si rifiutano di credere che i problemi dell'umanità si risolvano mediante conflitti armati. Essi non accettano, perciò, di addestrarsi ad uccidere altri uomini e si offrono invece per un servizio anche più lungo e più pericoloso di quello militare, putchè sia valido per il progresso sociale e civile del loro e degli altri paesi e possa essere svolto senza far ricorso alle armi. In molti stati tale alternativa è ormai riconosciuta giuridicamente. In essi gli obiettori vengono utilizzati, a seconda delle legislazioni, per lavorare in zone sottosviluppate, per partecipare a squadre di soccorso in casi di estrema gravità e urgenza (terremoti, incendi, e simili), per svolgere attività per cui manchi mano d'opera (lavoro in miniere, nelle foreste, in istituti per minorati fisici e psichici, ecc.), o, durante la guerra, per mansioni di soccorso ai feriti, di disinnestamento mine e simili.

In Italia, da molti anni, si continuano a condannare a lunghe detenzioni gli obiettori di coscienza, mentre la loro offerta di lavoro per le zone sottosviluppate del nostro paese viene del tutto trascurata. Questo accade in una società che si richiama ai principi cristiani del "amore fraterno" e del "non uccidere". A questi giovani che pagano di persona per mantenere fede ai principi morali della convivenza umana, una società civile non può - secondo noi - rispondere in maniera così contraria ai diritti di libertà di coscienza, di espressione e di opinione, che sono alla base della carta dell' ONU e dell'attuale Costituzione Italiana, e dei quali non si può prescindere per un progresso civile e morale della società intera.

LA CONSULTA FIORENTINA PER LA PACE-

SITUAZIONE LEGALE DELLA OBITZIONE DI COSCIENZA NEL MONDO

30 paesi non hanno coscrizione militare obbligatoria

Tra questi: Australia, Canadà, India, Inghilterra, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Democratica Tedesca.

12 paesi che hanno coscrizione obbligatoria riconoscono l' O. d. C.

Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Germania Federale, Norvegia, Olanda, Rodesia, Svezia, Uruguay, U.S.A.

Alcuni esempi di legislazione sull'obiezione di coscienza

Belgio

La legge Belga, grazie ad una recente modifica, prevede l'esenzione del servizio militare dei giovani che si mettano a disposizione di un paese in via di sviluppo, offrendo la loro assistenza tecnica come insègnanti, medici, ingegneri tecnici, radiotecnici, farmacisti, dentisti e assistenti sociali. I giovani devono prestare la loro opera risiedendo per un minimo di tre anni nella zona loro assegnata in un paese extra-europeo e beneficiando di un leggero salario. Allo scopo di organizzare questi gruppi di lavoro, è stato creato, nel quadro dell'Europa dei Sei, un "Corpo Europeo dei Volontari della Pace": in sci mesi, solo dal Belgio, già trecento giovani sono stati accettati per questo servizio civile.

Danimarca

Sono riconosciute tutte le motivazioni. Dopo il richiamo l'obiettore si deve registrare come tale e viene subito giudiesto da un tribunale speciale. Se non viene riconosciuto come obiettore può essere condannato fino a ventidue mesi di reclusione. Se viene riconosciuto svolge un scrvizio civile (afforestamento) più lungo di quello militare (è in via di studio però, l'accorciamento del periodo).

Finlandia

Sono riconosciute tutte le motivazioni. L'obiettore presente domanda e viene esaminato da un Consiglio di Stato non-militare. Se non riconosciuto può svolgere o un servizio civile (centottente giorni più lungo di quello militare) o un servizio militare non combattente (centoventicinque giorni più lungo). Nel servizio civile gli obiettori svolgono compiti di difesa civile oppure lavorano in ospedali.

DATI STATISTICI SUGLI OBIETTORI IN ITALIA (dal 1949 al 1961)

n. obiettori giudicati n. complessivo sentenze	50 72 (1, 5 condanne; 2, 4 cond.
anni complessivi scontati in carcere	10, 3; 9, 2; 38, 1) 53 (1, 4 anni e 7 mcsi; 1, 3 anni e 8 mesi; 1, 2 anni 7m.
Giornate compl. passate in carcore	19.080